

REGOLAMENTO PER LA VENDITA AL PUBBLICO, IN SEDE STABILE, DEI PRODOTTI DI PROPRIA PRODUZIONE DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI.

ART. 1

ISTITUZIONE

1.E' istituito in Borghetto Santo Spirito un mercatino per la valorizzazione e vendita al pubblico dei prodotti locali ottenuti per coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui al D.Lgs. 29 marzo 2004, n° 99 e al D-Lgs 18/05/2001 n° 228. iscritti al Registro Imprese di cui all'art.8 della L. 580/93, in terreni ubicati nei comuni della Val Varatella e confinanti

2.La giunta comunale, sentito il parere del comitato consultivo di cui all'articolo 9, ha la facoltà di riservare, uno o più posteggi fino ad un massimo di cinque per operatori agricole possono vendere prodotti tipici, non già presenti nel mercatino, espressione del territorio della provincia Savona.

3.In deroga a quanto previsto al comma 1 gli imprenditori agricoli, singoli o associati che abbiano residenza e conduzione dei fondi nella provincia di Savona potranno presentare domanda di partecipazione qualora già presenti nel mercatino alla data di approvazione del presente regolamento.

.

ART. 2

FINALITA'

1. Il mercato di Borghetto Santo Spirito è un servizio di interesse pubblico che persegue le seguenti finalità:

- promuovere iniziative di commercializzazione in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli locali;
- promuovere l'attività di vendita da parte di imprese agricole operanti prioritariamente nell'ambito territoriale locale e secondariamente nell'ambito comprensoriale sub provinciale ovvero promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali;
- promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali spesso strettamente connessa alla salubrità degli alimenti;
- garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia di un giusto guadagno per il produttore;

- favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori anche dei prodotti biologici;

2. A tal fine gli assegnatari si impegnano a rispettare la regolarità dell'erogazione del servizio, a fornire ai consumatori una adeguata formazione in merito all'origine dei prodotti ed ai prezzi di vendita, secondo le norme previste dal presente regolamento.

ART. 3

GESTIONE

Il mercato è gestito dal Comune di Borghetto Santo Spirito sulla base delle norme contenute nel presente Regolamento e dalla vigente normativa.

ART. 4

LOCALITA' DI SVOLGIMENTO

1. La località di svolgimento dell'attività di vendita ed il numero dei posteggi da assegnare agli imprenditori agricoli, che non potranno averne più di uno, sono stabiliti dalla Giunta Comunale.

ART. 5

DOMANDA

1. Gli imprenditori agricoli che intendono servirsi del mercatino per la vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende devono presentare istanza al Sindaco, secondo le modalità stabilite dall'art. 4 del D.L.gs 228/2001.

2. L'istanza deve essere presentata, dall'1 al 31 ottobre dell' anno precedente alla redazione della graduatoria di cui al successivo art. 7. La stessa deve contenere:

- a)** le generalità del richiedente;
- b)** la dichiarazione del possesso dei requisiti ed i presupposti di legge per lo svolgimento di tale attività come imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto (versando i contributi INPS), allegando copia della partita iva, copia dell'iscrizione alla camera di commercio (oppure visura camerale aggiornata degli ultimi sei mesi) e copia di iscrizione all'INPS;
- c)** gli estremi dell'ubicazione dei terreni interessati, compresi i dati catastali, e quali prodotti vengono ricavati;
- d)** i prodotti di cui si intende praticare la vendita;
- e)** l'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dall'art.4, comma 6, del D.L.gs 228/2001;
- f)** la dichiarazione di accettazione dei controlli dei propri fondi e sulla qualità dei prodotti posti in vendita;
- g)** la specificazione del periodo in cui si intende svolgere l'attività di vendita;

ART. 6

ORARIO DI VENDITA

La vendita al pubblico si svolgerà dalle ore 8.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni dell'anno, con decorrenza iniziale 01/05/2018.

L'amministrazione comunale provvederà all'installazione in loco di un cartello riportante gli orari sopra indicati.

Eventuali modifiche o variazioni, successive all'approvazione del presente regolamento, inerenti l'orario di vendita e le modalità di accesso all'area del mercatino saranno stabilite dalla Giunta Comunale sentito il parere del Comitato consultivo.

ART. 7

GRADUATORIA

L'autorizzazione, che ha validità triennale è rilasciata dal Comune seguendo l'ordine stabilito da apposita graduatoria, compilata ed aggiornata entro il 15 DICEMBRE dell'anno di scadenza tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

- a)** possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del presente regolamento;
- b)** residenza e conduzione dei fondi nel Comune di Borghetto Santo Spirito e anzianità di frequenza;
- c)** residenza nel Comune di Borghetto Santo Spirito e conduzione dei fondi nel Comune di Borghetto Santo Spirito e in Comuni della Val Varatella e confinanti e anzianità di frequenza;
- d)** residenza e conduzione dei fondi in Comuni della Val Varatella e anzianità di frequenza;
- e)** data iscrizione Registro Imprese;
- f)** residenza e conduzione dei fondi nella provincia di Savona limitatamente a quei coltivatori presenti nel mercatino alla data di approvazione del presente regolamento.

Solo per quanto concerne i posti, eventualmente, riservati dalla giunta comunale e meglio decritti all'articolo 1 comma 2 si utilizzerà il seguente criterio: residenza e conduzione dei fondi in Comuni della Provincia di Savona ed anzianità di frequenza;

In caso di parità si applica il criterio di maggiore anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A.

Si precisa che l'anzianità di frequenza è calcolata in numero di anni di presenza determinata in base alla documentazione in possesso dell'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni

ART. 8

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Gli imprenditori agricoli in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente art. 7 sono tenuti:

- a)** ad osservare rigorosamente gli orari stabiliti dal precedente art. 6
- b)** ad occupare esclusivamente il suolo assegnato;
- c)** ad utilizzare banchi di vendita puliti e decorosi;
- d)** a vendere solo prodotti provenienti dalle rispettive aziende;
- e)** a tenere bene esposti i prezzi sulle singole merci;
- f)** ad esporre le merci in contenitori igienicamente idonei e opportunamente sollevati da terra (minimo 60 centimetri);
- g)** a trasportare, alla fine della vendita, ogni rifiuto, chiuso negli appositi sacchetti nei contenitori per la raccolta differenziata, garantendo, alla chiusura del mercato, la pulizia dell'intera area;
- h)** a munirsi della S.C.I.A.. di cui all'art.6 del Reg. CE n.852/2004 per "Produzione Primaria" e ad osservare le altre norme vigenti in materia sanitaria, con particolare riferimento a quelle riguardanti la vendita di prodotti derivanti dall'allevamento;
- i)** ad effettuare la vendita ai sensi della Legge 5/8/1981, n. 441 (peso netto);
- j)** a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente i fondi utilizzati e/o i prodotti venduti rispetto a quanto dichiarato sull'istanza di cui al precedente art.5;
- k)** ad esporre sul banco di vendita un cartello delle dimensioni di cm. 30 x 17 indicante il nominativo e il luogo di provenienza dell'azienda agricola; il numero del posteggio. I cartelli debbono possibilmente possedere tutti la medesima grafica e colori.

ART. 9

COMITATO CONSULTIVO

1. E' istituito un Comitato con compiti consultivi per il mercatino di P.za Caduti sul lavoro, composto da:

- a)** n.3 imprenditori agricoli, titolari di autorizzazione a vendere e di posteggio nel mercatino, designati dagli stessi imprenditori;
- b)** n.1 rappresentante designato dalle Associazioni dei coltivatori diretti presenti sul territorio in accordo tra di loro;
- c)** il Sindaco o suo delegato con funzione di Presidente del Comitato;
- d)** il Comandante della P.M. o suo delegato;
- e)** il funzionario dell'Ufficio Attività produttive del Comune con funzioni di segretario;

2. Il comitato dura in carica 3(tre) anni e decade automaticamente con lo scadere del mandato del Sindaco in carica al momento della nomina.

ART. 10
RAPPRESENTANZA

E' ammessa la rappresentanza alla vendita da parte dei familiari (richiamandosi all'uopo l'art.230 bis – comma 5 – del Codice Civile) e dei dipendenti regolarmente assunti.

ART. 11
SUBENTRO

1. La cessione del posteggio, a qualsiasi titolo, è vietata.
2. Il divieto non si applica solo nella cessione dell'azienda al coniuge o altro familiare.
3. L'interessato ha l'obbligo di richiedere regolare autorizzazione entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'atto di cessione, secondo le modalità di cui al precedente art. 5.
4. Al subentrante è riconosciuta l'anzianità di frequenza e tutti i diritti acquisiti dal cedente.
5. In caso di revoca dell'autorizzazione il posteggio viene assegnato seguendo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 7 partendo dal primo degli esclusi.
6. Esaurita la graduatoria senza che nessun imprenditore agricolo abbia dato la sua disponibilità, vengono accettate nuove istanze.

ART. 12
TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1. I titolari dei posteggi sono tenuti al versamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, nella misura e nel termine stabiliti dalla Legge e dai vigentiregolamenticomunali.

ART. 13 CONTROLLI Il compito di eseguire i controlli, al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento, viene demandato al Comando di Polizia Municipale del comune di Borghetto Santo Spirito che potrà avvalersi di esperti in materia iscritti ai relativi collegi ed albi.

2. I costi dei controlli vengono ripartiti tra i titolari di posteggio del mercatino, salvo il riscontro di irregolarità; in tal caso i costi saranno interamente imputati ai trasgressori.

ART. 14
TERMINE E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI

1.L'assegnazione degli spazi cessa:

- alla scadenza della concessione del posteggio;
- per rinuncia dell'assegnatario;
- per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- per scioglimento della società assegnataria;

2. L'assegnazione degli spazi può essere revocata, previa diffida, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;

- uso dello spazio non conforme al presente regolamento e alle eventuali ulteriori disposizioni impartite dal soggetto gestore;
- cessione a terzi dello spazio;
- gravi infrazioni alle leggi, al regolamento ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- vendita di prodotti di provenienza non aziendale;
- accertata morosità di oltre quattro settimane al pagamento del canone stabilito.

La revoca è deliberata, previa diffida all'interessato, salvo ogni altra azione civile e penale.

L'eventuale gestore informa il Comune di Borghetto Santo Spirito dei provvedimenti di revoca assunti.

ART. 15

VIOLAZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00, secondo la procedura della legge 24-11-1981, n.689, salvo le maggiori pene per i casi previsti da leggi di Pubblica Sicurezza, dal Codice Penale e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le materie contenute nel Regolamento stesso.

2. I titolari di autorizzazione sono altresì passibili dei seguenti provvedimenti amministrativi da parte del Comune:

- a) in caso di prima violazione – diffida;
- b) in caso di seconda violazione – sospensione dell'autorizzazione fino a trenta giorni effettivi di mercato;
- c) in caso di terza violazione – revoca dell'autorizzazione;
- d) in caso di perdita dei requisiti di cui al precedente art. 5 – revoca dell'autorizzazione;
- e) in caso di mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico con relativa dichiarazione di decadenza della concessione – revoca dell'autorizzazione.

3. All'imprenditore agricolo che vende prodotti non provenienti dalla propria azienda viene applicata la pena prevista alla lettera d) del precedente comma 2 ed inoltre, lo stesso per il triennio successivo non viene più ammesso alla formazione della graduatoria.

ART. 16

NORME FINALI

1. In fase di prima applicazione del presente Regolamento viene riconosciuta l'anzianità di frequenza a tutti coloro che negli ultimi **cinque** anni hanno partecipato al mercatino istituito in Borghetto Santo Spirito.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato quello approvato con deliberazione del 19.09.2014 n° 56.

